

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1194

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO** Michelangelo, **BONO PARRINO**,
CANNARIATO, **CAPPUZZO**, **CIMINO**, **COCO**, **CROCETTA**,
CUSUMANO, **FERRARA** Vito, **GARRAFFA**, **GENOVESE**, **GRASSI**,
BERTAZZI, **GRECO**, **INZERILLO**, **LAURIA**, **MAISANO GRASSI**,
PARISI Francesco, **PIZZO**, **RAPISARDA**, **RICEVUTO**, **SANTALCO**,
SCIVOLETTO e **ZANGARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1993

Modifica delle disposizioni dello statuto siciliano concer-
nenti il sistema di governo ed introduzione dell'iniziativa
legislativa popolare e del *referendum* nell'ordinamento
della regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le disposizioni più obsolete contenute nello statuto speciale della Regione siciliana, vi sono sicuramente quelle relative alla elezione del presidente della regione e degli assessori regionali, rigide nel prevedere che gli eletti debbano essere membri dell'assemblea e che il voto debba essere effettuato con scrutinio segreto. Disposizioni, queste, che difficilmente potrebbero essere introdotte da una fonte normativa regionale.

Da ciò, ma anche dalla tendenza che emerge a livello di riforma generale dell'ordinamento regionale (espressa anche nel progetto di legge elaborato dalla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali), una spinta a decostituzionalizzare la materia. Ciò nel senso di limitare le disposizioni costituzionali sulla formazione del governo ad un livello di legge quadro. Così da lasciare all'autonomia regionale le sottostanti articolazioni.

In un precedente disegno di legge costituzionale di questa legislatura (vedi atto Senato n. 431), nell'affrontare il tema della revisione delle disposizioni dello statuto siciliano relative all'elezione del presidente e degli assessori regionali, veniva proposto un aggiornamento nel senso dell'introduzione del voto palese, della elezione della Giunta in base alla proposta del presidente e della possibilità che gli assessori possano anche non far parte dell'assemblea regionale. In tale sede però prospettavamo questa scelta come non definitiva «in attesa di nuove e radicali soluzioni».

L'andamento generale del procedimento di riforma costituzionale relativo alla forma di Stato ci induce oggi a prospettare tale nuova soluzione nei termini sopra accennati.

Precisamente con l'articolo 2 del presente disegno di legge si intende superare la

precedente normativa di livello costituzionale concernente l'elezione del presidente e degli assessori regionali con una normativa a maglie larghissime. Consentendo così al legislatore regionale un'autonomia assai ampia circa la scelta della forma di governo regionale, con possibilità quindi anche della introduzione della elezione diretta del presidente da parte del corpo elettorale. Notiamo in proposito, incidentalmente, che nel senso della elezione diretta degli organi dell'esecutivo regionale si muovono alcune proposte di iniziativa legislativa regionale presentate all'assemblea regionale siciliana. A garanzia della dovuta ponderazione delle scelte da compiersi da parte del legislatore regionale riguardo a tali aspetti della forma di governo, si prevede che la relativa deliberazione dell'assemblea abbia luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Coerentemente, o almeno per ragioni di armonia, sottoponiamo a questa procedura anche altri aspetti che attengono alla forma di governo o che stanno a valle di questa (e che oggi sono regolati con legge regionale approvata a maggioranza semplice) come la disciplina della composizione della Giunta e dei rapporti fra esecutivo e assemblea, l'organizzazione ed il funzionamento dell'esecutivo stesso, nonché (articolo 5) la distribuzione delle funzioni fra gli organi facenti parte dell'esecutivo stesso (presidente, Giunta, assessori).

Per le stesse ragioni di coerenza formale sembra opportuno che anche il procedimento formativo della legislazione per la elezione dell'Assemblea si caratterizzi per l'approvazione a maggioranza assoluta (articolo 1).

Con la stessa procedura si prevede che l'assemblea regionale possa introdurre due istituti che lo statuto siciliano non prevede, e di cui è dubbia la possibilità di introdurre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una mera legge regionale, senza uno specifico supporto costituzionale: l'iniziativa legislativa popolare ed il *referendum* riguardo ad atti regionali (articoli 3 e 4). Anche qui si

è seguito il metodo di una legislazione costituzionale a maglie larghe, così da conferire massima ampiezza all'autonomia regionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Il primo comma dell'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è sostituito dal seguente:

«L'assemblea generale è costituita di novanta deputati eletti nella regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge approvata dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla Costituzione in tema di elettorato».

Art. 2.

1. La sezione II del titolo I dello statuto della Regione siciliana, è sostituita dalla seguente:

«Sezione II. - PRESIDENTE REGIONALE E GIUNTA REGIONALE. - Art. 9. - L'elezione del presidente regionale e la formazione della Giunta sono regolate con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea regionale.

Con legge regionale approvata dalla stessa maggioranza di cui al primo comma sono altresì disciplinati la composizione della Giunta ed i rapporti di questa e del presidente regionale con l'assemblea, nonché ogni altro aspetto relativo all'organizzazione ed al funzionamento del Governo regionale».

Art. 3.

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 12 dello statuto della Regione siciliana sono aggiunte le seguenti parole: «Spetta altresì agli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, secondo modalità

stabilite dalla legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 13 dello statuto della Regione siciliana è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea regionale vengono disciplinati l'ambito, le tipologie e le modalità del *referendum* popolare relativo ad atti regionali».

Art. 5.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 20 dello statuto della Regione siciliana è aggiunto il seguente:

«La distribuzione delle funzioni tra il presidente, la Giunta e gli assessori è regolata con legge regionale approvata con la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea».